

[DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 136](#) Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

Gazzetta Ufficiale n.213 del 12-09-2022

Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/2022

La Legge disciplina la prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo e ridisegna la governance della sanità animale.

A partire dal 27 settembre, data di entrata in vigore della Legge, devono essere emanati 4 decreti attuativi del Ministro della Salute:

	OGGETTO DEL DECRETO	CHI DEVE EMANARLO	ENTRO QUANDO
1	Malattie diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento UE 429 /2016che, a livello nazionale, comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti	Ministro della Salute previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano	27 marzo 2023
2	Modalità operative specifiche per specie e tipologia produttiva per l'applicazione delle misure di biosicurezza	Ministro della salute, da adottarsi sentiti i centri di referenza nazionali nel settore veterinario e acquisito il parere delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano	27 marzo 2023
3	Contenuti e le modalità di erogazione dei programmi formativi	Ministero della salute previo parere delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano	27 settembre 2023
4	a) le check list informatizzate per l'individuazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 2 che devono essere inseriti nel sistema "ClassyFarm.it"; b) le modalità operative e le frequenze minime per l'esecuzione delle visite di sanità animale; c) gli strumenti, le modalità e le procedure per l'inserimento delle informazioni incluso l'utilizzo degli esiti delle visite di sanità animale e per la categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio	Ministro della salute con proprio decreto, previo parere delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano	27 settembre 2024

Articolo 1 comma 2

Decreto del Ministro della Salute da adottarsi **entro il 27 marzo 2023**, **previo parere delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**, per individuare le malattie diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento che, a livello nazionale, comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti e alle quali sono applicabili le misure di prevenzione e controllo di cui al regolamento, nel rispetto delle condizioni previste negli articoli 171 e 226 del regolamento.

Articolo 10 comma 1

Con **decreto del Ministro della salute**, da adottarsi **27 marzo 2023**, sentiti i centri di referenza nazionali nel settore veterinario e acquisito il parere delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite **le modalità operative specifiche per specie e tipologia produttiva per l'applicazione delle misure di biosicurezza** di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento.

Articolo 10 comma 2

Il **Ministero della salute** con proprio decreto da adottarsi, **previo parere delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano**, **entro il 27 settembre 2023**, definisce i **contenuti e le modalità di erogazione dei programmi formativi**.

Articolo 11 comma 3

Entro **il 27 settembre 2024** dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il **Ministro della salute** con proprio decreto, **previo parere delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**, **definisce**:

- a) le check list informatizzate per l'individuazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 2 che devono essere inseriti nel sistema "ClassyFarm.it";
- b) le modalità operative e le frequenze minime per l'esecuzione delle visite di sanità animale di cui all'articolo 25 del regolamento UE 429/2016;
- c) gli strumenti, le modalità e le procedure per l'inserimento delle informazioni di cui al presente articolo, incluso l'utilizzo degli esiti delle visite di sanità animale e per la categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio.